



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 33/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ C/ TIM S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di aprile presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	

DELIBERA N.33 /2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

[REDACTED] C/ TIM S.P.A.

(Prot. n. 2672/C del 13 marzo 2017)

NELLA riunione del 6/04/2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la L.R. n.20/2000 *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza dell’utente [REDACTED], presentata in data 13 marzo 2017, prot. n. 2672/C, contro Tim S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

L'istante, in riferimento all'utenza telefonica *privata* n. [REDACTED], mediante formulario GU14 protocollato in data 13/03/2017 ha lamentato il ritardo dell'attivazione del servizio ADSL a seguito di rientro in TIM.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

- a. di aver richiesto *"in data 29.04.2016 alla TIM S.p.A. il passaggio della linea voce e ADSL autorizzando la stessa a comunicare al precedente operatore WIND la volontà di recedere. La linea Voce veniva attivata regolarmente in data 13.05.2016, la linea Adsl soltanto in data 13.08.2016,"* rimanendo l'utente senza servizio per tutto questo periodo e senza essere mai informato dei motivi del ritardo. A nulla sono valsi i numerosi reclami telefonici a cui la compagnia non ha mai fornito alcuna risposta;
- b. *solamente con l'istanza GU5, stante il prolungato ritardo, l'operatore Donating WIND tempestivamente comunicava al Co.re.com di aver eseguito correttamente il processo di donating e che la mancata migrazione della linea ADSL dipendeva unicamente dal gestore TIM. Quest'ultimo, solamente in data 01.08., sollecitato dal Co. re. Com, comunicava di aver dato avvio al processo di migrazione per il cui compimento occorreva attendere ulteriori 15 giorni".*
- c. *"Si contesta altresì l'addebito di un costo mensile diverso da quello pattuito € 60,18 anziché 24,90".*

Mediante l'intervento di questa Autorità l'istante ha richiesto:

- i) *"indennizzo di € 465,00 ritardata attivazione del servizio art.3 All. A del. 73/11/ CONS";*
- ii) *"indennizzo di €139,50 per violazione degli obblighi di informazione così come previsto dell' art. 3, comma 2 e 3";*
- iii) *"rimborso della fattura n. [REDACTED];*
- iv) *"€ 200,00 per spese procedura".*

2. La posizione dell'Operatore

L'operatore Tim S.p.A., nel rispetto dei termini procedurali, con memoria inoltrata a mezzo mail in data 25.09.2017 ha escluso ogni addebito di responsabilità

precisando che il ritardo nell'attivazione del servizio ADSL non era ad esso attribuibile, in quanto la prima richiesta effettuata dall'istante conteneva solo il codice di migrazione del servizio voce. A tal proposito ha allegato sia il modulo di richiesta di rientro del 22.04.2016 ove è inserito il solo codice di migrazione del servizio fonia (c0005) e non anche quello relativo al servizio adsl e sia la modulistica contrattuale in relazione al servizio Voce attivo sull'utenza. Ha precisato, inoltre, che l'istante non era mai stato disservito, in quanto la componente ADSL era rimasta attiva e funzionante con l'altro gestore.

Ha osservato che la procedura di migrazione e/o rientro, così come introdotta dalla delibera n. 274/CONS prevede come fase 1 l'indicazione da parte dell'utente del codice di migrazione all'operatore *Recipient*, per consentire a quest'ultimo di individuare la risorsa e di procedere al trasferimento della stessa. Ha respinto ogni addebito richiedendo il rigetto dell'istanza, poiché immediatamente dopo l'acquisizione del codice di migrazione del servizio adsl, come da modulo di rientro servizio ADSL allegato (data segnalazione 26.07.2016 codice c0006) aveva provveduto all'attivazione dell'adsl in data 12.08.2016.

Parte istante, in data 26.10.2017, depositando tempestivamente le proprie controdeduzioni, ha replicato alla memoria dell'operatore insistendo per l'accoglimento integrale delle richieste così come specificate nell'istanza GU14.

In particolare, ha esposto che il Sig. [REDACTED], come da documentazione prodotta, (*Richiesta di attivazione e richiesta di passaggio in Telecom*) in data 22.04.2016 richiedeva il passaggio a Tim attraverso l'offerta "*Internet senza Limiti*". Ha precisato che la tipologia di offerta richiesta era un profilo tariffario che prevedeva il collegamento a internet senza limiti e che era ovvio che per l'utente tale profilo comprendesse con tutta evidenza anche l'attivazione del servizio internet. Ha aggiunto inoltre che la mancata indicazione del codice di migrazione relativo al servizio ADSL, non poteva certo essere addebitata al Cliente, al quale peraltro non era stato mai richiesto nonostante i continui reclami. Ha osservato che *nella procedura di migrazione, l'operatore Recipient richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso (art. 8 comma 1 Del. 4/Cir/99)* e che nei confronti dell'utente non possono influire le problematiche relative alla migrazione ed ai processi di migrazione tra le compagnie che abusano della loro posizione dominante a discapito del consumatore.

Per giunta, ha replicato che nella fattispecie il gestore non ha adempiuto agli obblighi di cui alla Delibera n. 179/03/CSP, avendo l'utente diligentemente, portato a conoscenza del gestore ciò che stava accadendo senza però ottenere la giusta assistenza, in violazione delle norme di correttezza e buona fede. Infatti la Compagnia, nonostante i continui reclami del prolungato ritardo "*solamente a seguito del deposito dell'istanza GU5 e, quindi, con l'intervento del Co.re.com Basilicata, dava seguito all'attivazione della linea*".

Ha precisato inoltre che l'istante è stato disservito con la linea ADSL dal 07.07.2016 e, per questo, l'operatore *Donating* ha provveduto ad indennizzare il Lanziano con atto di transazione del 07.10.2016. Di conseguenza ha concluso sostenendo che la responsabilità è ascrivibile solamente alla compagnia telefonica TIM per non aver richiesto al cliente i dati necessari per l'attivazione del piano tariffario *internet senza limiti*.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile

Nel merito

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste *sub i)* e *sub ii)* possono essere accolte, nei termini che seguono.

Deduce l'istante che in data 29.04.2016, faceva richiesta all'operatore TIM S.p.A. di l'attivazione dei servizi voce e dati, previa migrazione della linea telefonica dall'operatore WIND S.p.A. Considerato che la linea voce veniva attivata regolarmente in data 13.05.2016, mentre quella Adsl soltanto in data 16.08.2017, dunque, con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali, si ritiene che l'istante abbia diritto ad essere indennizzato per il disservizio subito.

Come è noto, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (*Cass. SS.UU.* n. 13533 del 30 ottobre 2001, *Cass.* 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo *Cass. II* 20 gennaio 2010 n. 936), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Gli operatori telefonici devono inoltre fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, con la conseguenza che qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute da circostanze non imputabili

all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altresì la prova di avere informato l'utente delle predette difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione.

Ciò premesso, la normativa in materia di migrazione stabilisce che i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recargli disagi.

Sul punto l'A.G.Com., interpretando il disposto di cui all'articolo 1, comma 3, L. 40/2007, ha chiarito che il diritto al trasferimento delle utenze tra i diversi operatori *“senza vincoli temporali o ritardi non giustificati”* è riconosciuto ai clienti come diritto pieno ed incondizionato, il che si traduce in un obbligo per gli operatori di attivare senza indugio le procedure di migrazione/trasferimento delle utenze entro modalità e tempi predefiniti (dalle delibere dell'Autorità), termini che, comunque, non devono eccedere un tempo massimo di 30 giorni dalla richiesta. Sul punto, sempre A.G.Com, con la propria Del. 121/11/CIR, rileva che *“sussiste la responsabilità dell'operatore recipient per il ritardo nell'espletamento della procedura di portabilità qualora risulti che questi non si sia prontamente attivato alla risoluzione della problematica, e non abbia fornito adeguata informativa all'utente in ordine al completamento della procedura di portabilità e ciò legittima la liquidazione di un indennizzo in favore dell'utente”*.

Di fatto, TIM S.p.A. in seguito alla richiesta di attivazione da parte dell'utente del piano Tariffario *“Internet senza limiti”* avrebbe dovuto provare, nel corso della presente procedura, soprattutto a fronte dei continui reclami telefonici, di avere informato l'istante in ordine alla causa ostativa all'attivazione della linea adsl e consistente specificatamente nella non indicazione nella richiesta di rientro del 22.04.2016 del secondo codice di migrazione riguardante proprio il servizio Adsl.

La motivazione addotta dalla società TIM volta ad escludere ogni addebito di responsabilità in quanto tale richiesta *conteneva il solo codice di migrazione del servizio fonia e non anche quello relativo al servizio adsl* non è di per se sufficiente a giustificare il cambio di abbonamento da *internet senza limiti* ad *abbonamento Voce*, atteso che rientra tra gli obblighi del *Recipient* quello di richiedere all'utente il secondo codice anche telefonicamente. Invece l'operatore TIM in maniera del tutto arbitraria ha provveduto all'attivazione della sola linea voce senza dar alcun seguito al profilo tariffario effettivamente richiesto. Sul punto, è abbastanza eloquente la Delibera 4/CIR/99, che, nelle procedure di migrazione all'art. all'art 8 comma 1, fra gli obblighi posti a carico dell'operatore *recipient*, impone *proprio quello di richiedere al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura richiesta dal cliente stesso. Si sottolinea che, conformemente al quadro normativo di riferimento, la scelta della procedura tecnicamente corretta, tra quelle esistenti, per il passaggio delle utenze tra*

operatori, non è problema che interessi l'utente, atteso che gli operatori coinvolti nei processi sono tenuti a precisi adempimenti, tempistiche e scambi di comunicazioni.

La Richiesta di trasferimento, secondo il quadro regolamentare e normativo di riferimento, è in linea generale inoltrata all'operatore *recipient* (nella fattispecie, Telecom) – che poi si occupa di attivare il **dialogo tecnico** con l'operatore *donating* (nella fattispecie, Wind).

TIM, nel caso *de quo*, non ha tempestivamente avviato la procedura di rientro, né si è fatta carico di informare il cliente, in ossequio ai fondamentali principi di correttezza e trasparenza professionale, che la sua richiesta relativamente all'utenza [REDACTED] non poteva essere eseguita per mancanza del codice di migrazione adsl.

Ciò stante, si ravvisa, nella condotta di TIM, una gestione negligente ed approssimativa della procedura riferita all'odierno ricorrente. Non vi è dubbio, pertanto, che l'istante abbia subito un ingiustificato ritardo nell'attivazione dei servizi richiesti, e che tale ritardo, alla stregua dei principi sopra richiamati, sia imputabile all'operatore convenuto. Ne consegue che l'operatore TIM è responsabile ai sensi dell'art. 1218 del codice civile in ordine al ritardo nell'attivazione del servizio ADSL in questione e che, pertanto, deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

La fattispecie *de quo* si inquadra nel ritardo di attivazione del servizio (adsl), contrattualmente richiesto, derivante da una procedura di cambio di operatore (da Wind a TIM), disciplinata dall'art 3, comma 3, Del. A.G.Com. 73/11/CONS.

L'art. 3 Del. A.G.Com. 73/11/CONS, comma 1) stabilisce che “ *Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad € 7,50 per ogni giorno di ritardo. Al comma 3) specifica che “Se il ritardo riguarda procedure per il cambio operatore gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto (...).”*

Nello specifico, inoltre, TIM avrebbe dovuto informare l'istante in ordine alle criticità tecniche/fattuali riscontrate nel corso della procedura di attivazione dei servizi, in ossequio ai criteri uniformi di trasparenza e chiarezza, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 179/03/CSP.

Di fatto, detta società non ha fornito nessuna prova delle difficoltà asseritamente incontrate nell'operazione di migrazione. Sul punto, il ricorrente ha ribadito chiaramente nelle proprie difese che TIM “ha disatteso ogni obbligo contrattuale e di informazione nei suoi confronti: non ha infatti mai ottenuto l'attivazione dei servizi, né è stato mai contattato affinché venisse informato sulla natura dei problemi riscontrati e sui motivi del ritardo.

Pertanto, nel caso in esame, si ravvisano anche gli estremi per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera n. 73/11/CONS secondo il quale *“ai fini di cui al comma 1 è applicato l'indennizzo anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi”*.

Con riguardo al periodo indennizzabile, il *dies a quo*, si deve evidenziare che l'articolo 4, comma 1, delle condizioni generali di abbonamento dell'operatore prevede che *“l'attivazione del servizio deve avvenire entro 10 giorni dalla relativa richiesta del cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il cliente.”*.

Orbene, all'esito delle risultanze istruttorie è emerso che dalla richiesta di attivazione del 29.04.2016 l'istante aderiva all'offerta *“Internet senza Limiti”*, e che l'attivazione della rete adsl avveniva in data 13.08.2016 soltanto a seguito dell'intervento del Co.re.com.

Pertanto, la ritardata attivazione del servizio ADSL inerente all'utenza telefonica n. 0973 655132 si è protratta per il numero di 96 giorni intercorrenti dal 09 maggio 2016 (in considerazione della tempistica dei 10 giorni prevista dall'articolo 4 comma 1, delle condizioni generali di contratto di Telecom Italia per la procedura di attivazione del servizio, computati a decorrere dal 29 aprile 2016, data di richiesta attivazione offerta Internet senza limiti) al 13 agosto 2016 (data di effettiva attivazione del predetto servizio).

Perciò, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3.2 e 3.3 dell'Allegato A del regolamento si stabilisce che la resistente liquidi all'istante, a titolo di indennizzo per ritardata attivazione del servizio ADSL, l'importo complessivo di euro 144 (così calcolato: € 1,50 x 96)

In ordine alla richiesta dell'istante *sub iii)* di rimborso della fattura n. [REDACTED] la domanda è fondata nei limiti che seguono.

Il ricorrente lamenta la modifica unilaterale delle condizioni tariffarie e la conseguente emissione di una fattura difforme ed eccessivamente onerosa rispetto agli accordi assunti. Chiede, pertanto, il rimborso dell'indebita fatturazione. A fine probatorio, allega la brochure contenente il riepilogo dell'offerta a lui riservata, nonché la proposta di abbonamento e la fattura contestata. L'istante dichiara di aver richiesto il rientro in Telecom Italia attraverso l'offerta *“Internet senza limiti”* " per un totale fisso mensile di euro 24,90 inclusivo della linea telefonica di casa. Appare evidente, dalla fattura prodotta, che la somma addebitata di € 60,18 per il mese di riferimento, riporta costi notevolmente superiori rispetto all'entità del contratto richiesto dall'odierno istante.

Deve, a tal proposito, evidenziarsi che gli utenti hanno diritto all'attivazione dell'offerta descritta al momento della conclusione del contratto e, qualora le

condizioni applicate permangano difformi da quelle pattuite, oltre all'azione diretta alla restituzione degli indebiti, gli stessi hanno facoltà di richiedere il recesso, senza penali, dal contratto di che trattasi, attivando, se necessario, le opportune azioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente. Nella fattispecie in esame, è riscontrato come l'operatore Tim disattendendo la tipologia di offerta richiesta (*internet senza limiti*) abbia ingiustificatamente attivato un diverso abbonamento comprendente la sola linea Voce con conseguente applicazione di un diverso piano tariffario. L'operatore infatti, afferma che, stante l'impossibilità di migrazione del servizio adsl, per mancanza del codice di migrazione relativo a tale servizio, ha dato seguito all'attivazione de l'offerta "Voce", inviando le nuove condizioni contrattuali, datate 16 maggio 2016, per la sola linea voce.

Orbene, in base ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (*Cass. Sent. n. 947/2006*), l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (*Cass., sent. n. 10313/2004*); in mancanza di tali prove, l'utente ha diritto allo storno o al rimborso di quanto indebitamente fatturato. Tornando al caso in esame, l'istante contesta dettagliatamente tutte le condizioni applicate al contratto, in relazione alle quali riscontra delle difformità dall'offerta originaria e ne fornisce la prova, esibendo la brochure dell'offerta e la proposta di abbonamento. Di contro la convenuta si limita a confutare le argomentazioni di parte istante, mediante richiamo al diverso contratto di attivazione dell'utenza telefonica per la sola fonia.

Le giustificazioni addotte dall'operatore non sono sufficienti a provare l'esattezza delle fatture medesime e la loro conformità rispetto all'offerta richiesta. Ravvisato, pertanto, l'inadempimento contrattuale dell'operatore per i fatti sopra contestati ed accertata l'erronea/difforme fatturazione da parte della società TIM in relazione al contratto *de quo*, si accolgono le richieste del ricorrente, per come riportate al punto *iii*) della premessa, disponendo il diritto del medesimo utente al rimborso di euro 35,28 dalla fattura n. [REDACTED] del 07.06.2016 di € 68,18.

Infine, per quanto concerne la richieste formulata nei confronti di TIM S.p.A al punto *vi*) di rimborso delle spese di procedura, tenuto conto della materia del contendere e del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, si ritiene congruo liquidare l'importo di euro 100,00 cento/00).

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria

dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], in accoglimento dell'istanza GU14 presentata in data 13 marzo 2017, prot. n. 2672/C, dal Sig. [REDACTED] nei confronti di Tim S.p.A..

Delibera

La Società Tim S.p.A. è tenuta:

- 1) alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante, della somma di **euro 144,00** (centoquarantaquattro/00) a titolo di indennizzo per la ritardata attivazione del servizio Adsl sull'utenza n. [REDACTED], calcolato moltiplicando l'importo di euro 1,50 per il numero di 96 giorni, dal 09 maggio al 13.08.2016, in conformità a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 3, comma 3, e art 3 comma 2 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;
- 2) a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante il rimborso di euro **35,28** dalla fattura n. [REDACTED] del 07.06.2016 di € 68,18;
- 3) alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante, della somma di euro **100,00** a titolo di spese di procedura ex art. 19 dell'Allegato A alla Delibera n. 173/07/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

